# CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFERENTE AL COMUNE DI NOVI LIGURE

**TRA** 

Il **Comune di Novi Ligure** (Cod. Fiscale 00160310066), di seguito denominato **"Comune"**, rappresentato dal Sindaco Rocchino Muliere, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, in Via P. Giacometti n. 22, Novi Ligure (AL),

Ε

l'Agenzia della mobilità piemontese (Cod. Fiscale 97639830013) di seguito denominata "Agenzia", rappresentata dal Direttore Generale Ing, Cesare Paonessa, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, in corso Marconi n. 10, Torino.

#### Premesso che:

La legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1 e ss.mm.ii. ha disciplinato il sistema del trasporto pubblico locale, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale, la costituzione di un **consorzio** tra Enti denominato "**Agenzia della mobilità piemontese**".

L'articolo 8 della medesima L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. prevede che il **consorzio** gestisca tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli Enti aderenti e, in particolare, quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti.

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 17-4134 del 12 luglio 2012, ha suddiviso il territorio regionale in **n. 4 bacini ottimali** costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale, al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012.

**L'Agenzia della mobilità piemontese**, consorzio obbligatorio costituito dagli Enti soggetti di delega, ai sensi della L.R. 1/2000 e s.m.i. ha, quindi, assunto il ruolo di **Ente di Governo** di ciascuno dei quattro bacini ottimali, individuati dalla D.G.R. n. 17–4134 del 12 luglio 2012.

L'Assemblea dell'Agenzia della mobilità piemontese, con deliberazione n. 5/2015 del 23 luglio 2015, ha preso atto dei testi definitivi dello **Statuto** e della **convenzione costitutiva** dell'Agenzia, rimettendo agli Enti consorziati ed ai nuovi Enti aderenti al consorzio, gli atti per l'approvazione nei rispettivi Organi;

Con D.G.R. n. 32-2101 del 14 settembre 2015, la Regione Piemonte ha approvato lo **Statuto** e la **convenzione costitutiva** dell'Agenzia della mobilità piemontese.

Il vigente **Statuto** dell'Agenzia della mobilità piemontese prevede, all'articolo 3, che il consorzio assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale con particolare riguardo, tra l'altro:

- al coordinamento del sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territoriali omogenei, e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;
- alla programmazione unitaria ed integrata, in coerenza con la programmazione regionale ed in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
- alla predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi

La D.G.R. Piemonte n. 17-4134/2012, ha individuato il bacino ottimale n. 4 del "sud-est", comprendente i territori delle province di Asti ed Alessandria.

L'articolo 10, comma 4 bis, della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che gli Enti soggetti di delega stipulano con l'Agenzia apposite **convenzioni per il trasferimento dei contratti di servizio in essere**.

#### Rilevato che:

- in data **08 giugno 2016**, l'Agenzia ha sottoscritto, con la Provincia di Alessandria, apposita **convenzione**, approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2016 del 18 maggio 2016, prevedendo quanto segue:
  - all'art. 2 comma 1. ".... il trasferimento della titolarità del Contratto di servizio di trasporto pubblico locale afferente la Provincia di Alessandria";
  - all'art. 5 comma 2. ".... considerate, altresì, le apposite contribuzioni erogate dalla Provincia di Alessandria ai Comuni di Alessandria, Novi Ligure e Pareto, alla data del 31 dicembre 2015, di cui alla predetta tabella allegata";
  - all'articolo 9 comma 1. "Dovranno essere salvaguardati i contributi economici annui attualmente erogati dalla Provincia di Alessandria al Comune di Alessandria, al Comune di Novi Ligure e al Comune di Pareto, in virtù delle percorrenze chilometriche effettuate in territorio suburbano, extraurbano e in area a domanda debole mediante autobus gestiti sinora direttamente da dette Amministrazioni comunali e se tale condizione dovesse permanere in futuro, rispettivamente non inferiori ad euro 140.000,00, euro 55.000,00 ed euro 5.000,00".
- nel quadro della ripartizione territoriale delle competenze tra Regione e Provincia, il compito di affidare i "servizi minimi" di trasporto pubblico è stato subdelegato alle Unioni Montane (ex Comunità Montane) e, per il trasporto urbano, ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, tra i quali rientra anche il Comune di Novi Ligure;

## Considerato che:

- in tale contesto, il **Comune di Novi Ligure**, gestisce il servizio di trasporto pubblico locale sul proprio territorio, mediante il **contratto di servizio**, sottoscritto in data **03 gennaio 2002** ed intende, in attuazione della L.R. 1/2000 e s.m.i., trasferire la titolarità dello stesso in capo all'Agenzia, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; **Allegato 01**)
- il Programma Triennale Regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2016-2018, approvato con D.G.R. Piemonte n. 12-2217 del 12 ottobre 2015, ha assegnato all'Agenzia le risorse per il finanziamento dei "**servizi minimi**", compresi i servizi in area a "domanda debole" ed i servizi urbani nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti;
- per l'anno 2018, le risorse per il finanziamento dei "servizi minimi" di spettanza del Comune di Novi Ligure, ammontano ad Euro 55.000,00;
- il servizio di trasporto pubblico locale, al 30 settembre 2018, ha presentato le risultanze, come meglio descritte e dettagliate nell'allegato **PROSPETTO A);**
- si ritiene, pertanto, opportuno e necessario stabilire, quale data del trasferimento della titolarità del contratto di servizio in capo all'Agenzia, il **01 gennaio 2019**;

# Tutto ciò premesso e considerato:

- vista la legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1 e le successive leggi regionali n. 1/2015 e n. 9/2015, in materia di trasporto pubblico locale;
- vista la D.G.R. Piemonte n. 17-4134 del 12 luglio 2012;
- visti lo Statuto e la convenzione costitutiva dell'Agenzia della mobilità piemontese;

- visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che prevede che le amministrazioni pubbliche possono, sempre, concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, ed in particolare il comma 2 bis, che prevede che, a fare data dal 30 giugno 2014, detti accordi sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;
- vista la deliberazione della Giunta Comunale di Novi Ligure n. 274 del 27/12/2018 di approvazione dello schema della presente convenzione;
- vista la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. 31 del 18.10.2018 di approvazione dello schema della presente convenzione;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

## ART. 1 - Richiamo alle premesse e rinvio agli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante della convenzione.

# ART. 2 - Oggetto della convenzione

- 1. E' oggetto della presente convenzione, in attuazione dell'art. 10, comma 4 bis, della L.R. n. 1/2000 e s.m.i., il trasferimento della titolarità del **contratto di gestione** del servizio di trasporto pubblico locale afferente al **Comune di Novi Ligure**, sottoscritto in data **03 gennaio 2002** e prorogato al **30 giugno 2019**, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; **Allegato 01).** 
  - 2. L'**Allegato 02)** alla convenzione definisce, per il contratto di servizio oggetto del trasferimento, quanto segue:
  - gli obblighi di servizio imposti per l'anno 2018, in termini di programmazione dei servizi, come risultanti dal database regionale OMNIBUS;
  - gli obblighi di servizio qualitativi imposti per l'anno 2018, così come derivanti dalla gestione dei contratti di servizio, gli obiettivi attesi per l'anno 2017, il trend registrato negli anni precedenti;
  - il parco veicoli autorizzato per la gestione del servizio;
  - gli obblighi di servizio tariffari ulteriori, rispetto a quelli disposti dalla Regione Piemonte;
  - le compensazioni economiche contrattuali, con riferimento a ciascuno degli obblighi di servizio imposti;
  - l'ammontare delle risorse economiche regionali, destinate al finanziamento dei servizi minimi, nonché le risorse comunali o di soggetti terzi, destinate a garantire la copertura economica di servizi aggiuntivi o di specifici obblighi di servizio.

#### ART. 3 - Impegni delle parti

1. A far data dalla decorrenza della convenzione, le obbligazioni per il finanziamento della gestione del contratto di servizio sono poste in capo dell'Agenzia, che si impegna a garantirle in rapporto alle risorse assegnate dalla Regione Piemonte ed alla quota trasferita dal Comune. Le risorse regionali saranno trasferite dalla Regione direttamente alla Agenzia e saranno utilizzate per far fronte agli obblighi contrattuali. Qualora dall'esercizio del servizio dovesse emergere un disavanzo, il Comune si impegna a stanziare risorse proprie a

- copertura del servizio o a razionalizzare e ridurre il servizio stesso, d'intesa con l'Agenzia, sino alla capienza delle risorse disponibili.
- 2. L'istruttoria per le attività (es. variazioni dei servizi) è effettuata dal Comune, il quale si impegna ad inoltrare all'Agenzia tutti gli atti che la compongono. L'Agenzia provvederà agli adempimenti connessi, alla tenuta ed archiviazione dei relativi atti, nonché all'emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti.
- 3. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, anche nella fase di definizione delle risorse, si impegna a garantire sul territorio regionale parametri omogenei a riguardo dell'offerta complessiva del TPL e ad assicurare adeguati livelli di servizio, da definire in accordo con il Comune sulla base delle esigenze di mobilità del territorio comunale.

Per il finanziamento degli oneri relativi alla compensazione degli obblighi imposti al Concessionario, relativi al contratto di servizio, di cui agli **Allegati 01)** e **02)**, il Comune rende disponibili all'Agenzia:

- a. le risorse economiche regionali destinate al finanziamento dei servizi minimi, così come definite nel Programma Triennale Regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2016-2018, approvato con D.G.R. Piemonte n. 12-2217 del 12 ottobre 2015, e futuri aggiornamenti, assegnate al Comune, nella quota parte destinabile al finanziamento delle obbligazioni contrattuali, decorrenti dalla data di trasferimento dei contratti di servizio (attualmente quantificati in Euro 55.000,00);
- b. le risorse economiche del Comune e/o di terzi, destinate a garantire la copertura economica di servizi aggiuntivi o di specifici obblighi di servizio, per un ammontare di circa Euro 245.000,00 per i "servizi minimi" di trasporto pubblico locale, (i dati sono comprensivi di IVA e sono soggetti a variazioni dovute all'aggiornamento del PEA in vigore);
- c. eventuali risorse proprie per la copertura finanziaria di ulteriori servizi o di nuovi obblighi di servizio.
- 4. L'adozione, da parte del Comune, di specifiche agevolazioni tariffarie, comporta la preventiva valutazione dei maggiori oneri di servizio ed il trasferimento dal Comune all'Agenzia delle relative compensazioni economiche da riconoscere al Concessionario.
- 5. Il Comune si impegna a stanziare nei bilanci annuali e pluriennali a seguire, al fine di garantire la copertura finanziaria della presente convenzione, le risorse, di cui ai precedenti commi, adeguate in funzione della durata dei contratti di servizio e dell'evoluzione dei rispettivi programmi di esercizio ed eventuali integrazioni qualora i servizi richiesti dovessero eccedere le risorse preventivate.
- 6. Il Comune trasferisce all'Agenzia le risorse previste nella presente convenzione, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.
- 7. L'Agenzia provvede a richiedere i contributi secondo quanto stabilito dall'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 472/1999 (rimborso IVA dallo Stato), impiegando le risorse ottenute nell'ambito della gestione del contratto, oggetto di cessione.
- 8. Le eventuali economie di gestione sono utilizzate dall'Agenzia, secondo gli indirizzi del Comune.

## ART. 4 - Decorrenza

- 1. La convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.
- 2. La titolarità dei contratti di servizio è trasferita a far data dal 01 gennaio 2019.

## ART. 5 - Modifiche alla convenzione

1. La convenzione potrà essere modificata e integrata su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari.

2. Le eventuali modifiche ed integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime degli Enti sottoscrittori, con le stesse modalità previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

## ART. 6 - Effetti della convenzione

- 1. I soggetti che stipulano la presente convenzione hanno l'obbligo di rispettarla in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino la convenzione medesima o che contrastino con essa.
- 2. I soggetti che stipulano la presente convenzione sono tenuti a adottare gli atti applicativi ed attuativi.
- 3. Della sottoscrizione della convenzione e dei relativi effetti verrà data comunicazione al **Consorzio CIT S.p.A.**, quale aggiudicatario dei servizi, il cui contratto è oggetto del trasferimento.

# ART. 7 – Responsabili della convenzione e Comitato di monitoraggio

- 1. Ciascuno degli Enti firmatari individua un proprio Responsabile della convenzione.
- 2. E' istituito un **Comitato di monitoraggio** paritetico della convenzione composto dai Responsabili, di cui al precedente comma e da eventuali ulteriori rappresentanti degli Enti scelti tra i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia.

## 3. Il Comitato di monitoraggio:

- vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della convenzione;
- individua gli ostacoli, di fatto e di diritto, che si frappongono all'attuazione della convenzione, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione della convenzione;
- dirime, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione della convenzione;
- approva, all'unanimità, eventuali integrazioni, modifiche e/o aggiornamenti della convenzione e dei suoi Allegati.

#### ART. 8 - Sottoscrizione e pubblicazione

- 1. La presente convenzione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", è sottoscritta digitalmente nelle forme ivi previste.
- 2. Le parti provvedono alla pubblicazione della convenzione sul proprio sito internet; l'Agenzia provvederà, altresì, alla pubblicazione della stessa sul B.U.R. Piemonte, con oneri a proprio carico.

Luogo di sottoscrizione corrispondente alla sede dell'Ente rappresentato, Data di sottoscrizione corrispondente alla data di sottoscrizione con firma digitale.

Per l'Agenzia della mobilità piemontese Cesare Paonessa

Per il Comune di Novi Ligure Rocchino Muliere

Conv.AgenziaTPL